



# Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

*Progetto*

## (Indennità di pernottamento)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati dell'11 ottobre 2018<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988<sup>2</sup> concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 2, 2a e 2b*

<sup>2</sup> L'indennità di pernottamento è versata al parlamentare che fa valere le spese sostenute per il pernottamento fuori casa e ne presenta i giustificativi.

*Minoranza (Müller Philipp, Abate, Engler, Lombardi, Müller Damian, Stöckli)*

<sup>2</sup> *L'indennità di pernottamento è versata al parlamentare che fa valere le spese sostenute per il pernottamento fuori casa.*

<sup>2a</sup> Il parlamentare può far valere il diritto all'indennità:

- a. per ogni pernottamento tra due giorni consecutivi per i quali ha diritto a una diaria;
- b. per ogni pernottamento che precede o segue un giorno per il quale ha diritto a una diaria se, percorso con un mezzo di trasporto pubblico, il viaggio di andata inizia prima delle 6.00 e quello di ritorno termina dopo le 22.00.

<sup>2b</sup> Per pernottamento fuori casa s'intende ogni pernottamento nella località in cui si tiene la seduta o nei dintorni, se detta località si trova a una distanza di almeno 30 minuti (percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) dal domicilio.

<sup>1</sup> FF 2018 6093

<sup>2</sup> RS 171.211

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.